

TI_GERICHTE 10.2003.367 vom 21. Oktober 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-10-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.367

FR: TI_GERICHTE 10.2003.367 du 21 octobre 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2003.367 del 21 ottobre 2003

Volltext

Incarto n.10.2003.367

10.2003.368

DA 1520/2003

DA 1521/2003

Bellinzona

21 ottobre 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

_____, di _____ e _____ nata _____, nata
il _____ 1958 a _____, attinente di _____ e _____, domiciliata a
_____, coniugata, storica,

e

_____, di _____ e _____ nata _____,
nato il _____ 1957 a _____, attinente di _____, domiciliato a
_____, coniugato, chimico,

prevenuti colpevoli di 1. _____,

impedimenti di atti dell'autorità,

per avere, il 31 marzo 2002, presso il valico autostradale di _____, in occasione del controllo doganale della vettura _____ sulla quale viaggiava, in correttezza con il marito _____, impedito alle Guardie di confine in servizio di compiere un atto rientrante nelle loro attribuzioni, e meglio per essersi a lungo opposta al controllo dei bagagli che erano nel portabagagli e per avere impedito il controllo di una borsa rinvenuta in un contenitore termoisolante (frigo-box), rifiutandosi di consegnarla alle guardie di confine,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 286 CPS, richiamato l'art. 49 cifra 4 CPS, richiamata la delega del Ministero pubblico della Confederazione al Ministero pubblico del Cantone Ticino del 23 maggio 2002;

1. Alla multa di fr. 400.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. 106 cpv. 3 CPS);

2. _____,

impedimenti di atti dell'autorità,

per avere, il 31 marzo 2002, presso il valico autostradale di _____, in occasione del controllo doganale della vettura _____ che conduceva, in correatà con la moglie _____, impedito alle Guardie di confine in servizio di compiere un atto rientrante nelle loro attribuzioni, e meglio per essersi a lungo opposta al controllo dei bagagli che erano nel portabagagli e per avere impedito il controllo di una borsa rinvenuta in un contenitore termoisolante (frigo-box), rifiutandosi di consegnarla alle guardie di confine,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 286 CPS, richiamato l'art. 49 cifra 4 CPS, richiamata la delega del Ministero pubblico della Confederazione al Ministero pubblico del Cantone _____ del 23 maggio 2002;

1. Alla multa di fr. 400.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. 106 cpv. 3 CPS);

viste _____ le opposizioni ai decreti d'accusa interposte tempestivamente in data 19 maggio 2003 dal difensore;

indetto _____ il dibattimento 21 ottobre 2003, al quale hanno partecipato gli imputati, assistiti dal difensore, avv. _____, e l'interprete signora _____, mentre il Sostituto Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna ha rinunciato a presenziare, postulando nel contempo la conferma dei decreti d'accusa impugnati;

accertate _____ le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati e dei testi;

sentito _____ il difensore, il quale ha rilevato come le difficoltà linguistiche abbiano generato dei malintesi, che hanno portato ad un'esasperazione della situazione. Egli ha ripercorso lo svolgimento dei fatti, sottolineando le incongruenze e le contraddizioni in cui sono incorse le due guardie di confine all'origine della denuncia, in particolare la signora _____. I suoi assistiti si sono sentiti vittime di un atteggiamento sproporzionato, provocatorio e illegittimo, che per una logica perversa li ha portati a credersi erroneamente in diritto di opporsi alle richieste dei doganieri. A suo avviso è dunque ravvisabile l'applicazione dell'art. 19 CPS. In ogni caso i signori _____ hanno

sempre assunto un atteggiamento passivo e non hanno impedito fisicamente il controllo. Affinché sia applicabile l'art. 286 CPS, ci deve essere una resistenza attiva. Secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di resistenza passiva, affinché sia realizzato il reato è necessaria una certa attività, un certo disturbo attivo. Nel caso in esame, come confermato dai testi, il signor _____ ha avuto un atteggiamento assolutamente passivo, mentre la signora _____ si è unicamente opposta verbalmente. Inoltre, date le circostanze, si è venuta a trovare in un errore di diritto. Agli imputati può dunque essere rimproverata al massimo una disobbedienza ad un ordine, la quale però non è punibile. In conclusione egli ha pertanto chiesto il proscioglimento per entrambi gli imputati;

sentita l'accusata _____, la quale non ha aggiunto nulla;

sentito l'accusato _____, il quale pure non ha aggiunto nulla;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1. È la signora _____ autrice colpevole di:

1.1.1. Impedimento di atti dell'autorità?

2.1. È il signor _____ autore colpevole di:

2.1.1. Impedimento di atti dell'autorità?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 286 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

preso atto che dall'istruttoria in aula - soprattutto dagli interrogatori dei due testimoni - è emerso che il ruolo del signor _____ nella vicenda è stato assolutamente marginale, essendosi egli quasi sempre tenuto in disparte in maniera piuttosto passiva (anche per motivi linguistici). Il dibattimento ha nel contempo permesso di appurare che anche l'opposizione fatta dalla signora _____ non adempie i presupposti della norma penale in discussione, essendosi ella opposta solo verbalmente alle richieste delle guardie di confine, dando avvio ad una lunga discussione, alla quale quest'ultime hanno partecipato, senza però intraprendere alcun passo concreto per compiere d'imperio il controllo;

che pertanto non sono dati, in entrambi i casi, i presupposti di cui all'art. 286 CPS;

proscioglie1. _____ i, di _____ nata _____, nata il _____ 1958 a _____, attinente di _____ e _____, domiciliata a _____, coniugata, storica,

dall'accusa di impedimento di atti dell'autorità, art. 286 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA _____/_____ del _____ 2003;

e proscioglie2. _____, di _____ e _____ nata _____, nato il _____ 1957 a _____, attinente di _____ l, domiciliato a _____, coniugato, chimico,

dall'accusa di impedimento di atti dell'autorità, art. 286 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA _____/_____ del _____ 2003;

caricatasse e spese allo Stato;

le parti _____ sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

_____, _____, _____,
_____, _____, _____,

Sostituto Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, Via _____, _____,

Direzione generale delle dogane, _____, _____,

Avv. _____, Via _____, _____,

Ministero pubblico della Confederazione, _____,

e a

Comando della Polizia cantonale, _____,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, _____.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

segretario:

II

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 400.00 tassa di giustizia

fr. 400.00 spese giudiziarie

fr. 130.00 testi

fr. 180.00 interprete

fr. 1'110.00 totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.